



Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 08/02/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **Febbraio** alle ore 17:00 presso la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Tinti Fausto Sindaco	Sindaco	Presente
Bondi Andrea	Vice Sindaco	Assente
Giordani Giuliano	Assessore Anziano	Presente
Mezzetti Barbara	Assessore	Presente
Naldi Giulia	Assessore	Presente
Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Fausto Tinti

Assiste alla seduta il Segretario Generale Letizia Ristauri

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento prot. n.762 del 05/08/2021 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Visti:

- l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

l’art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; l’art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell’Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Castel San Pietro Terme, classificato tra i Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare € 40,00 tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare € 0,70 giornaliera, mentre per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,00 per comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00 annui;

Considerato inoltre che il Comune di Castel San Pietro Terme, classificato tra i Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti ai sensi dell’art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione aree e spazi destinati a mercati e si protragga per l’intero anno solare € 40,00/mq. tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare € 0,70/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo TOSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell’art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 25/3/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°51 del 13/4/2021 d'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 nel territorio comunale;

Visto il DM del 24/12/2021 che stabilisce il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio 2022/2024 degli enti locali;

RICORDATO che l'art. 40, comma 5-ter del d. l. 77/2021 ha aggiunto il comma 831-bis all'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente... (omissis)...”*;

RICHIAMATA inoltre la Risoluzione 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero per l'Economia e le Finanze ha chiarito, in merito al calcolo della tariffa giornaliera di occupazione, che quanto disposto dai commi 842 e 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 debba intendersi nel senso che è consentito ai comuni *“di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore”*;

RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto sopra riportato e di adeguare pertanto le tariffe ora vigenti, applicando l'incremento ISTAT del 3,8% sulla base degli indici FOI anno 2021;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A e B), parte integrante e sostanziale della stessa, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2022 sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale anzidetto;

RICHIAMATO il comma 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 il quale prevede che *“... (omissis) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone*

complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...(omissis)” e ritenuto di stabilire tale riduzione pari al 30% della tariffa di base;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 706-707 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata in GU il 31 dicembre 2021, con cui vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 le esenzioni già previste dall'art. 9-ter del D.L. 137 del 28.10.2020 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020, n. 176 che stabilisce, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 e sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, nonché per le occupazioni del suolo pubblico di ambulanti e mercati;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto che il responsabile del presente procedimento è la dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ma che tuttavia, in ordine alle varie fasi del procedimento di definizione delle tariffe di cui all'allegato “B” derivanti dal procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni suolo e quella del Canone occupazione suolo pubblico, così come ora sostituito dal canone unico patrimoniale e canone mercatale, ha acquisito dati ed elementi dal Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi - Servizio Polizia Amministrativa – Fiere e Mercati, che continuerà a gestire il rilascio delle stesse concessioni, nonché la riscossione del canone relativo alla parte occupazione suolo pubblico e canone mercatale, mentre continuerà la gestione tramite la concessione ad ICA srl del canone per la parte entrata relativa all'esposizione pubblicitaria e diritti pubbliche affissioni;

Dato atto che il presente provvedimento ha riflessi che sono già contenuti nelle previsioni di Bilancio 2022-2024;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Ufficio Tributi Associato e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di approvare, le tariffe del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e i diritti sulle pubbliche affissioni e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate nell'allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prevedere la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario ICA srl:
5. di dare atto che le suddette tariffe, di cui agli allegati A e B, già incrementate dell'indice ISTAT anno 2022 pari al 3,8%, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022;
6. di dichiarare, con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Fausto Tinti)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Letizia Ristauri)

(atto sottoscritto digitalmente)